

AVVISO PUBBLICO

“incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania – credito d’imposta

finalità

La Regione Campania istituisce un credito d’imposta a favore dei datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato assumendo, lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.

In funzione di tale premessa, la Regione si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- favorire il reinserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati;
- favorire l’occupazione in posti di lavoro dipendente, in condizioni lavorative continuative, stabili e durature.

risorse disponibili

Euro 20.000.000,00, risorse a valere sul POR FSE 2007-2013 della Regione Campania, Asse II – Occupabilità

beneficiari

Tutti i soggetti aventi sede legale e/o operativa (stabilimento o ufficio) nella Regione Campania che, in qualità di datori di lavoro, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in base alla vigente normativa sul lavoro, abbiano incrementato o incrementeranno il numero di lavoratori a tempo indeterminato con l’assunzione di lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” (destinatari).

Hanno quindi titolo a presentare domanda:

- le imprese, come definite dall’allegato 1 del Reg. (CE) 800/2008, sotto qualsivoglia forma giuridica costituite (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, anche sociali, consorzi, associazioni), che siano iscritte agli Albi/Registri presso le competenti C.C.I.A.A.;
- i lavoratori autonomi, con sede nel territorio regionale, che risultino iscritti all’Albo professionale, all’Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitino l’attività professionale secondo le norme vigenti, e le associazioni tra professionisti iscritti presso gli Albi/Registri competenti.

Non hanno titolo a presentare domanda i soggetti che:

- operino in uno dei settori economici esclusi ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Reg. (CE) 800/2008;
- si trovino in condizioni di difficoltà finanziarie ai sensi dell’art. 1, comma 7, del Reg. (CE) 800/2008.

destinatari

ai sensi dell’art. 2, punti 18 e 19 del Regolamento (CE) n. 800/2008 sono considerati:

- **lavoratori svantaggiati** – chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- c) i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) i membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;

- **lavoratori molto svantaggiati** - il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

concessione del beneficio

Possono accedere ai benefici ivi disciplinati i soggetti che hanno assunto o che assumeranno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, uno o più destinatari.

misura e limiti di fruizione del credito d’imposta

Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati", che determinano l'incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati dal datore di lavoro nel territorio della Regione Campania, nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione.

Per numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, si intende il numero di unità di lavoro annuo ai sensi dell'art. 2 punto 13 del Regolamento (CE) n. 800/2008.¹

Il credito d'imposta è concesso, per ciascun lavoratore "svantaggiato", assunto nel periodo di riferimento, nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione.

Nel caso di lavoratori "molto svantaggiati", il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

I costi salariali² comprendono:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

requisiti oggettivi per la concessione del beneficio

Il datore di lavoro è tenuto a presentare la domanda di concessione del beneficio, utilizzando il modello in allegato all'avviso, nel quale saranno contenute, oltre al prospetto di riepilogo del calcolo dell'incremento occupazionale, una serie di dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e dettagliatamente elencate in avviso.

regole di cumulo

I contributi si configurano come aiuto di Stato e sono assegnati con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di incentivi alle assunzioni.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a sensi dell'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7 del Reg. (CE) 800/2008.

Gli aiuti concessi, inoltre, non possono essere cumulati con gli incentivi all'occupazione finanziati dalla Regione Campania per gli stessi lavoratori a valere sulle risorse del FSE nella attuale programmazione.

L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto con applicazione degli interessi e sanzioni previste dalla legislazione vigente, nazionale e comunitaria, per l'indebito utilizzo del credito di imposta.

cause di decadenza e recupero del credito

Il diritto al credito d'imposta decade, con la conseguente revoca parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi indebitamente compensati, nei casi in cui non vengano rispettati requisiti e condizioni indicate in avviso.

La decadenza, a secondo dei casi, opera con effetto retroattivo e i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito.

modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente con modalità on-line, utilizzando i moduli messi a disposizione sul Sistema informativo in uso presso la Regione Campania, all'indirizzo: <http://creditoimpostafse.regione.campania.it>.

¹ «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

² punto 15, dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008

La presentazione della domanda di partecipazione richiede una preventiva registrazione sulla suddetta piattaforma, con indicazione puntuale dei dati anagrafici del legale rappresentante. La registrazione può avvenire a far data dal 29 agosto 2012 fino al 01 ottobre 2012.

L'indirizzo e-mail utilizzato dai partecipanti deve essere preferibilmente certificato e necessariamente abilitato a ricevere posta ordinaria; ciò al fine di assicurare la ricezione della mail di avvenuta registrazione unitamente ai dati di account.

L'invio della domanda di partecipazione per le assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011 al 1 giugno 2012, dovrà avvenire, a pena di inammissibilità, a far data dal 10 settembre e fino al 1 ottobre 2012.

L'invio della domanda di partecipazione alla procedura relativa alle assunzioni effettuate o che verranno effettuate dal 2 giugno 2012 al 13 maggio 2013 dovrà avvenire secondo le modalità operative che saranno disposte dall'avviso che verrà successivamente pubblicato.

Il modello di domanda deve essere compilato in ogni sua parte a pena di inammissibilità.

I dati contenuti nella domanda vanno resi ai sensi del DPR 445/2000 e alla stessa domanda va allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

Alla domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, devono essere allegati:

- copia del contratto sottoscritto con il lavoratore o i lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- copia del libro unico del lavoro (L.U.L.) dalla quale risulti l'avvenuta assunzione;

esiti delle istruttorie

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, gli uffici regionali preposti concludono le istruttorie di ammissibilità procedendo alla approvazione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sui siti istituzionali www.regione.campania.it, e www.fse.regione.campania.it, delle domande suddivise in tre elenchi:

- a) domande ammesse e finanziabili (fino a concorrenza delle risorse);
- b) domande ammesse ma non finanziabili per indisponibilità di risorse;
- c) domande non ammesse a finanziamento.

La Regione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria delle istanze ammesse ma non coperte dalle risorse disponibili utilizzando le risorse liberate a seguito di decadenza dal beneficio disposta da un provvedimento definitivo.

erogazione degli incentivi

Gli aiuti previsti saranno concessi attraverso il meccanismo del credito di imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente presentando il modello F24 all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale, di cui al Decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567.

Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate verranno disciplinate le modalità operative per la compensazione del credito di imposta.

La compensazione è retroattiva e riguarda anche le mensilità di stipendio pagate dal datore di lavoro a partire dal giorno dell'assunzione, per i 12 o i 24 mesi successivi, a seconda della tipologia di lavoratore assunto.

uffici di riferimento

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Somma, Dirigente del Servizio 04, Settore 02, AGC 03, via Santa Lucia 81 – 80132 Napoli, tel. 081.796.2036 – 2306 – 2623 – 2968, fax 081.796.2706.

Le richieste di informazione e/o di chiarimenti relativi all'avviso pubblico dovranno essere esclusivamente indirizzate al recapito di posta elettronica certificata: creditoimpostafse@pec.regione.campania.it.

I quesiti e le relative risposte saranno inoltre pubblicati in forma anonima sul sito di registrazione <http://creditoimpostafse.regione.campania.it> nella sezione FAQ, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA